

*Segreteria di Gabinetto*, f. 167, ins. 20

[1r]\*  
20

Punti diversi sugli Stati<sup>1</sup>

Per ristabilire l'ordine in uno Stato bisogna che non vi sia altro potere assoluto che quello delle leggi.

Nella società non si può accordare che vi sia veruna parte di autorità che si pretenda non tenersi dalla società medesima.

Il consenso solo della nazione può legittimare lo stabilimento delle imposizioni.

Se in ogni società tutti gli uomini hanno bisogno di leggi che li costringhino, come si potrà sperare che i sovrani medesimi possano stare in freno se non vi è nessuno che invigili sopra di loro?

Quale sicurezza può avere il pubblico della saviezza dei consigli e della stabilità delle massime di amministrazione o Governo [1v] formato di ministri la di cui nomina dipende arbitrariamente dal Sovrano e che per mille secondi fini possono dare pareri contrari al bene universale?

Nei Governi che non hanno regola fondamentale né Costituzione tutto dipende dai capricci o dai vizj delle persone incaricate della amministrazione. Il popolo non può avere amore per la patria né profittare di un regno anche buono perché sono inquieti delle conseguenze, della probabilità di un regno futuro incapace o violento.

Li stati devono avere la facoltà di potersi convocare tra loro senza aspettare l'approvazione o assenso del Governo, tanto ordinariamente che straordinariamente.

Tutte le volte che si adunano non dovranno accordare [2r] imposizioni che col titolo di sussidj che dovranno durare quanto dura il bisogno per cui sono state accordate e tutto al più per il tempo da un'adunanza all'altra. E prima di separarsi da ogni adunanza dovranno eleggere dei deputati che invigilino alla esecuzione di quel che avranno stabilito.

Agli Stati appartiene di stabilire le imposizioni, la maniera di riscuoterle, accordare nuovi sussidj, proporre la maniera di levare quelli che fossero troppo gravosi e la maniera di esigerli.

Di stabilire le somme per le spese, sì della corte militare, impiegati, pensioni, gratificazioni e spese straordinarie.

Proporranno tutte le riforme che crederanno utili e vantaggiose; i lavori pubblici, strade, canali da costruirsi dovranno prima essere approvati dalli Stati unitamente alla spesa, progetto, etc.

Ogni legislazione da farsi nella legislazione civile e criminale, quel che può riguardare in materia ecclesiastica, fondazioni di cure, scuole, fondazioni pubbliche, dovrà prima essere approvato; e proporre tutto quello che crederanno vantaggioso al paese.

Ogni comunità eleggerà il suo deputato per l'adunanza della provincia.

Nell'adunanza della provincia si tratterà degli affari della medesima.

E nell'adunanza della provincia si eleggerà il deputato per l'Assemblea generale munito delle istruzioni della provincia.

Alle adunanze comunitative [3r] saranno ammessi a votare non solo tutti quelli che possedessero, per quanto piccole possessioni, ma anche le persone maggiori di anni 25.

Tutte le volte che si separeranno, i deputati degli Stati generali dovranno eleggere tra loro liberamente una deputazione che resterà permanente fino alla nuova adunanza degli Stati generali per render conto di quel che sarà seguito ed invigilare alle operazioni del Governo, con facoltà di opporsi e protestare formalmente a nome dei Stati contro ogni innovazione che il Governo volesse introdurre con ordini o leggi contro quel che è stabilito.

---

\* Cc. 12 non numerate; bianche 8, 11-12. Cc. 1r-6v edite in J. Zimmermann, *Das Verfassungprojekt des Grossherzogs Peter Leopold von Toscana*, Heidelberg, Winter, 1901, pp. 177-181.

<sup>1</sup> Copia dei *Punti diversi* in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, App. A, 10, ins. 2, cc.28r-37v.

In ogni Stato il potere sovrano risiede unicamente nel corpo della nazione, da [3v] lui solo emana ogni autorità legittima. I principi sono stati stabiliti per fare osservare le leggi, vi sono sottoposti loro medesimi.

L'essenziale per ogni individuo è la libertà, che consiste di poter fare della sua persona quel che vuole senza nuocere a quella degli altri, e la proprietà di disporre de' suoi beni ed entrate come vuole senza nuocere a quella degli altri.

Gli Stati nelle loro adunanze devono domandare la correzione di tutti i difetti o vizj che avessero veduti nel Governo, fare render conto ai ministri della loro amministrazione e domandare la remozione di quelli che credessero non vantaggiosi al paese.

Per l'accordare delle imposizioni o sussidj non devono regolarsi [4r] sulle domande che gli venissero fatte dal Governo, ma fissato i bisogni pubblici in dettaglio e regolato il quantitativo deve regolarsi solamente per il puro necessario, esigendo l'ordine che conoschino chiaramente tutti i bisogni pubblici e che possino scartare tutto quel che vi è d'inutile o dannoso.

Il diritto di legislazione non può risiedere che nei Stati.

I pretesi contratti fatti tra i popoli ed i sovrani con i quali i primi si sono spogliati dei diritti loro a favore degli altri non hanno mai potuto esistere.

Una radunata d'uomini non può ugualmente che un particolare rinunciare alla facoltà di deliberare e di volere per il suo interesse né spogliarsi del [4v] diritto originario solo. Quest'autorità non l'hanno mai avuta dalla nazione e non l'hanno, giacché la medesima non gli accorda che l'autorità necessaria per il buon ordine.

Lo Stato non appartiene al Sovrano ma il Sovrano appartiene allo Stato.

Il Governo non esercita un potere reale che in quanto è conforme alla Costituzione, e non è legale che in quanto è fedele alle leggi ed istruzioniategli imposte dalla volontà nazionale.

La felicità e la quiete dei sovrani consiste nell'aver un'autorità incontestabile della quale non possa servirsi che per fare obbedire alle leggi, e di rinunciare a qualunque potestà arbitraria, la quale [5r] non aggiungendo niente alla sua dignità fornisce ai suoi ministri l'occasione di abusare della medesima in pregiudizio suo e del pubblico.

L'autorità sovrana è stata stabilita dalle nazioni per essere governata con una buona giustizia ed a questo effetto hanno fatto il sacrificio di una parte della loro libertà e proprietà possibile e quanta era indispensabile e necessaria per ottenere il fine, che è il bene universale.

Il Sovrano deve servirsi dell'autorità che gli ha conferito e servirsene per difendere lo Stato, mantenere il buon ordine, perché le imposizioni siano puramente necessarie e le meno possibili, perché venghino impiegate al fine per cui sono destinate senza spenderle in altri usi, per[5v]ché venghino ripartite con la migliore uguaglianza e riscosse colla minor vessazione possibile, e che non se ne possano imporre nuove senza il consenso della nazione. Ed è ben naturale che se l'autorità sovrana si servisse della medesima per estendere la sua autorità fuori dei limiti che gli sono stati prescritti e del bisogno che se ne ha per fare la felicità della società, questa è sempre in diritto di fermarla e restringerla nei suoi giusti limiti.

Per la libertà nelle deliberazioni degli Stati è necessario che ogni tre anni debbino esser mutati tutti e non possino essere confermati per più tempo.

Che non possa mai essere eletto deputato di provincia né generale chiunque sarà [6r] o pensionato o impiegato o aderente al Governo in qualunque modo.

Che tutte le deliberazioni, tanto generali che particolari, debbino farsi in pubblico ed ammettervi a sentirle e vederle chiunque volesse intervenire. Che tutti i discorsi e memorie e proposizioni venghino ogni giorno pubblicati colle stampe.

Che venga stabilita per massima la libertà personale e individuale, cioè che nessuna persona di verun rango e condizione che sia possa mai essere arrestata per ordine di veruno - e neanche del Sovrano - senza che dentro le 24 ore sia rimessa la sua causa al suo giudice ordinario, il quale deva decidere formalmente della giustizia del suo arresto e dei motivi del medesimo.

[6v] Che tutte le imposizioni non siano che sussidj annui, sì li ordinarj che straordinarj, che non se ne possa imporre, mutare, esigere e fare leggi per mutare il sistema senza il consenso degli

Stati, a cui debba render conto il Governo dei motivi, bisogni e necessità dei medesimi, e degli usi in cui sono stati impiegati i sussidi precedenti nel maggior dettaglio.

Che agli Stati appartenga di accordarli o negarli come vogliono, in che somma vogliono, per quanta somma vogliono, e repartirli come vogliono.

[7r]

Sire, ne Vous chargez pas des soins subalternes de distribuer l'argent que la nation accorde à la chose publique, et debarassez Vous de l'obligation humiliante de rendre compte de Votre gestion. Ces soins son indignes de Vous, Votre intention n'est pas de voler Vos peuples pour satisfaire Vos passions et enrichir Vos favoris. Eh bien regettez cette [7v] fonction et reservez Vous pour servir Votre nation dans les sublimes fonctions qu'elle attribue à Votre prudence et à Votre activité. Je sais qu'il faut des bons de Votre main mais on Vous trompera, on Vous les extorquera, on Vous donnera des raisons si pressantes que Vous ne pourrez pas resister, etc.

[9r]

Une nation qui mettroit dans les memes mains le pouvoir de faire des loix et la force pour les faire executer ce seroit choisir un homme pour lui dire: je te mets entre les mains toutes les armes du royaume, que tu dirigeras quand et contre ceux que tu voudras. Je te remets toutes les richesses de la nation pour que tu puisse les employer à ton gré sans en rendre compte à personne; depense sans gêne, tu redemanderas de nouveaux impôts pour les depenser de nouveau. Tu seras le maître de conferer toutes les graces et toutes les dignités du royaume. Tu pourras confondre toutes les classes en tirant des plus obscures ceux qu'il te plaira [9v] pou leur faire partager le exemptions et les privileges. Enfin tu seras le maître non seulement de nos biens mais même de nos personnes, de notre liberté et de nos vies. Nous avons reçu tous les biens de la nature et nous voulons les perdre en nous soumettant à ta volonté et à ton caprice. Tout ce que tu nous diras sera une loix car nous faisons sermant de t'obéir non seulement nous mais encore notre posterité, et non seulement à toi mais à toute la tienne, et si nous avons une fois la folie de ne pas nous soumettre nous te donnons aussi des moyens de force pour nous y contraindre.

Peût-être la nation [10r] sera-t-elle mecontente un jour mais elle ne peut se faire entendre que quand elle est convoquée, e[t] comme nous te donnons, encore et à toi seul, le droit de la convoquer, tu ne la convoquera pas, ainsi ris, regne et sois content. Il est vrai qu'à la fin elle pourra se revolter, c'est le seul inconvenient de ta position mais comme c'est toi qui distribues les graces, les dignités et le pensions, les meilleurs bayonnettes seront de ton côté, tu seras vainqueur à la verité, tes états seront devastés et depeuplés.